

Bo, 29/10/2004

Alle Imprese che applicano il CCNL  
Orafi Argentieri Artigianato

**ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE 19 OTTOBRE 2004**  
**SETTORE ORAFI-ARGENTIERI ARTIGIANATO**

In data 19 ottobre 2004, tra le associazioni artigiane e i sindacati dei lavoratori di categoria Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil è stato raggiunto un accordo contrattuale riguardante il settore Orafo-Argentiero artigiano. Si tratta di un nuovo accordo di "rinnovo contrattuale" stipulato in un comparto dell'artigianato, secondo i contenuti della recente intesa interconfederale, sottoscritta dalle associazioni artigiane e da Cgil, Cisl e Uil, in data 17 marzo 2004.

**AUMENTI RETRIBUTIVI**

Con decorrenza **1 ottobre 2004 e 1 marzo 2005** i minimi retributivi del settore orafino-argentiero artigiano avranno i seguenti aumenti, differenziati per livello retributivo:

livelli	Aumenti 1 ottobre 2004	Aumenti 1 marzo 2005	Aumenti totali
1	54,32	36,22	90,54
2	50,63	33,75	84,38
3	45,86	30,58	76,44
4	43,27	28,85	72,12
5	41,67	27,78	69,45
6	39,56	26,38	65,94

Eventuali aumenti corrisposti a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali possono essere assorbiti dagli incrementi retributivi riportati nelle precedenti tabelle.

Inoltre, a far data **dal 1 ottobre 2004** non dovrà più essere corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale (i.v.c.).

**UNA TANTUM**

**Ai soli lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo contrattuale (19 ottobre 2004)**, deve essere riconosciuta una cifra "una tantum", a copertura del periodo di "vuoto contrattuale" (1 aprile 2002 - 30 settembre 2004).

**Gli importi di una tantum devono essere corrisposti in due rate, unitamente alle retribuzioni afferenti i mesi:**

	operai-intermedi-impiegati	apprendisti
<b>novembre 2004</b>	<b>100,00</b>	<b>70,00</b>
<b>novembre 2004</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
<b>maggio 2005</b>	<b>95,00</b>	<b>65,00</b>
<b>totale</b>	<b>200,00</b>	<b>140,00</b>

(\*) In attuazione di quanto previsto nel verbale di accordo sottoscritto il 30 giugno 2004 tra le Confederazioni artigiane e quelle sindacali dei lavoratori, in materia di **previdenza complementare**, si è convenuto che in occasione della erogazione della prima rata di "una tantum", prevista con le retribuzioni del mese di novembre 2004, una quota dell'importo "una tantum" pari a € 5,00 sarà destinata, a sostegno della previdenza complementare di settore.

Tali importi vanno commisurati all'anzianità di servizio maturata nel periodo intercorrente tra il **1 aprile 2002 e il 30 settembre 2004**, considerando come mese intero la frazione dello stesso pari o superiore a 15 giorni di calendario.

UFFICIO CONTRATTUALISTICA